

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1877

posto dall'onorevole Masino, e che io accetterei nell'interesse della provincia alla quale appartengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Manfrin vuol parlare?

MANFRIN. Parli pure il signor ministro.

PRESIDENTE. Il signor ministro d'agricoltura e commercio ha la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io vorrei pregare gli onorevoli sostenitori degli emendamenti a manifestare nettamente il loro pensiero.

L'onorevole Di Masino, con una proposta veramente modesta sconvolgerebbe di nuovo il sistema della legge per un altro motivo, per quello cioè, che i terreni già ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi od altro, secondo lui, dovrebbero rientrare nella prescrizione del titolo secondo, cioè in quella del diritto e del dovere dei rimboschimenti.

Ciò vorrebbe dire che sono vincolabili anche i terreni dichiarati esenti o meglio sono esenti *secundum quid*, non *simpliciter*.

Ma il concetto di proclamare l'esenzione dall'applicazione della legge forestale ai terreni a ripiani e a cultura arborea o fruticosa, non è concetto nuovo, nè mio.

L'onorevole Di Masino lo consentirà; imperocchè anch'egli nella sua relazione sul progetto Finali avesse accettato quel concetto, e perciò, anche secondo lui, dovesse essere escluso il vincolo che egli ora propone.

C'è la parte ragionevole poi dell'osservazione dell'onorevole Gerardi e dell'onorevole Odiard; e la parte ragionevole, me lo consentano, sta in un'apprensione.

Questa legge come andrà in esecuzione?

In una maniera provvisoria appena sanzionata; in una maniera definitiva quando saranno determinati i rapporti fra i possessori vincolabili, gli svincolabili e l'amministrazione.

Ora, nell'ipotesi dell'emendamento, la questione sta in questo ed è semplice. Ma se torniamo sull'articolo 1, o se precocemente rivanghiamo la sostanza di tutti gli articoli della legge, noi faremo perdere la pazienza anche all'onorevole presidente.

Qual'è adunque l'ipotesi dei signori proponenti? Che i possessori di terreni, al disopra della zona del castagno, per virtù dell'articolo 1 chiamato in osservanza da altri articoli, possano dagli agenti forestali, essere ritenuti in contravvenzione, ove pure non si trattasse di disboscamento o dissodamento, ma di continuazione di coltura agraria, alla quale fu data regolare abilitazione.

Ma realmente bisogna durar fatica per comprendere la possibilità del dubbio. Non è possibile il dubbio; perchè nell'applicazione provvisoria della

legge presente, noi non abbiamo altro che la legge precistente. Finchè i vincoli non saranno definiti, nel senso nettamente prescritto da questa legge, noi terremo le cose come stavano; vale a dire, tutti coloro che erano nella pienezza dei loro diritti, in modo assoluto come in Toscana, in modo relativo, come gli abitatori delle altre regioni, tutti costoro continueranno ad avere cotesti diritti.

Ma v'ha di più; la legge non solo non molesta quelli i quali farono regolarmente autorizzati alla coltivazione; ma fa obbligo all'amministrazione di annotare tutti i terreni i quali devono esser vincolati. Imperocchè vi abbiamo due ordini di fatti: v'hanno moltissimi i quali, in conformità della legge, hanno dissodato; v'hanno moltissimi i quali in conformità della nuova legge vengono svincolati.

Ora c'è un articolo espresso nella legge, per il quale, senza dispendio di sorta, senza imbarazzo per proprietari, è fatto obbligo all'amministrazione, entro 6 mesi, di far l'elenco di tutte le proprietà, che evidentemente non rientrano sotto la sanzione di questa legge. Dunque queste date proprietà, per le quali già fu fatto anteriormente il dissodamento saranno a preferenza di tutte le altre, concorrendo le condizioni della legge, comprese nell'elenco di svincolo, ancorchè restino al di sopra della zona del castagno; questa zona è indizio per agevolare nel suo cammino l'amministrazione; non è mezzo per estenderne in modo assoluto il governo. Al di sopra della zona del castagno si studierà la topografia, la qualità del terreno, e si vedrà se tutti gli appezzamenti che vi stanno abbiano da comprendersi nel vincolo. Al disotto se qual cosa, o se si attenderà che qualche fatto rivelino il bisogno del vincolo, lo si stabilirà. Ora tutti i possessori i quali regolarmente (perchè se non l'avessero regolarmente, l'emendamento dell'onorevole Odiard non avrebbe ragione di esistere) fossero in possesso di cotesto diritto, continueranno ad esercitarlo.

Se questa dichiarazione però, che viene dalle viscere della legge, non riesce soddisfacente all'onorevole Gerardi, io sono in condizione di accettare in proposito anche un ordine del giorno. D'altra parte, anche per quei tali che si trovavano regolarmente in possesso della libertà dei loro poderi, anche tutti gli altri sottostanti alla zona del castagno, non ostante la presunzione in loro favore, per le condizioni mutabili del territorio, possono andare soggetti all'applicazione del vincolo, e provvede l'articolo 7 che diverrà 8. Certamente è cosa buona, ed io ritengo che sia cosa doverosa per l'amministrazione, nel fare l'elenco, di spogliare e sotto e sopra la zona del castagno tutti quelli appezzamenti che non devono subire il vincolo. È cosa buona che lo